

6.10 Commissioni Mediche e Contenzioso

Indice:

- a. Le Commissioni Mediche di Verifica (CMV)
- b. La Commissione Medica Superiore (CMS)
- c. La valutazione del danno
- d. L'iter amministrativo finale
- e. Il ricorso gerarchico
- f. Il ricorso giurisdizionale
- g. Normativa di riferimento

In questa sezione trattiamo la parte relativa alla valutazione del danno e degli organi preposti a tale valutazione, nonché quella relativa al contenzioso in materia di pensioni di guerra.

a. Le Commissioni Mediche di Verifica (CMV)

Dopo aver presentato l'istanza di trattamento pensionistico privilegiato di guerra, il richiedente dovrà essere sottoposto a visita di accertamento e di controllo da parte della Commissione Medica di Verifica (CMV) competente per territorio.

La Commissione dovrà:

- Effettuare la visita dell'istante.
- Verificare se la infermità, per la quale è stata avanzata la domanda, sia ancora presente.
- Stabilire quale sia il grado del danno funzionale che ne consegue e quindi l'entità della invalidità nonché la eventuale permanenza della stessa.
- Classificare l'invalidità sulla base dell'incidenza delle menomazioni sulla cosiddetta capacità lavorativa generica, con riferimento alle tabelle di legge.
- Accertare l'esistenza delle inabilità a proficuo lavoro quando, da tale giudizio dipenda, il riconoscimento del diritto a pensione, con specificazione della data cui far risalire l'inabilità stessa.
- Stabilire se l'infermità che ha condotto a morte il dante causa sia interdependente con l'infermità pensionata, al fine dell'eventuale concessione della pensione privilegiata di guerra (Tab. G. ai congiunti).

Non essendo più prevista la dichiarazione di accettazione o meno da parte dell'interessato, il relativo verbale viene trasmesso alla ex Direzione Provinciale del Tesoro, ora Ragioneria Territoriale dello Stato, per i relativi provvedimenti amministrativi. E' evidente che, trattandosi di valutazioni prettamente tecnico-scientifiche, le determinazioni della CMV assumono carattere non solo obbligatorio ma, nella sostanza, anche vincolante per l'Amministrazione. Infatti, le Ragionerie Territoriali potranno solo rilevare vizi di legittimità ma non di merito.

b. La Commissione Medica Superiore (CMS)

I compiti della Commissione Medica Superiore (CMS) in tema di pensionistica di guerra sono stati ridimensionati dal d.p.r. 377/99, al fine di uno snellimento procedurale ed in ossequio al decentramento delle attribuzioni alle CMV. Pertanto, devono intendersi abrogate espressamente tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il d.p.r. 377/99. Non è, quindi, più previsto il parere della CMS.

c. La valutazione del danno

Dal 1° gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di guerra si effettua applicando le tabelle A, B, E ed F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834.

Alla legge 10/08/50 n.648 ed alle successive normative sono annesse:

- *la tabella A*, comprendente un elenco di menomazioni raggruppate in otto categorie che danno diritto ad un trattamento economico in rendita, a “vita” ovvero per un numero limitato di anni (massimo quattro).
- *la tabella B*, che comprende un unico elenco di menomazioni che danno diritto ad un beneficio economico “una tantum”.
- *la tabella E*, che contiene in vari raggruppamenti le menomazioni psicofisiche di maggiore rilevanza invalidante, divise in gruppi per lettere alfabetiche cui corrispondono importi economici decrescenti: dalla A alla G nelle leggi 648/50 e 313/68, dalla A alla H nel d.p.r. 915/78, nel d.p.r. 834/81 e nella L. 656/86;
- *la tabella F*, che stabilisce la misura dell’assegno economico per cumulo di infermità;
- *la tabella F1*, introdotta per la valutazione del complesso di due o più infermità alla I categoria con la legge 18/05/67, n. 318, relativa a “modifiche alle nome sulle pensioni di guerra”, e ripresa dalle successive normative, dopo opportune modifiche.

d. L’iter amministrativo finale.

Completati tutti gli accertamenti amministrativi e sanitari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze predispone uno schema di determinazione direttoriale (Decreto della Direzione Pensioni). Per l’art. 8 del d.p.r. 377/99 non è più richiesto il parere dell’ormai soppresso Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (artt. 97 e segg. Del T.U. 915/78 e successive modifiche). Se il Decreto è negativo viene trasmesso al Comune per la notifica all’interessato. Se invece viene espresso Decreto concessivo, il medesimo passa al servizio pagamenti che lo trasmette unitamente al certificato di iscrizione (libretto di pensione) che provvede per mezzo del Comune di residenza alla consegna del libretto e, avuta certificazione di regolare consegna, emette mandato che, tramite il Centro meccanografico, viene inviato al domicilio dell’interessato.

e. Il ricorso gerarchico al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Per effetto dell’art. 24 del d.p.r. 834/81, sostitutivo dell’art. 115 del d.p.r. 915/78, contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego del trattamento pensionistico di guerra, emessi dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro dell’Economia e delle Finanze, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione. Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al predetto Ministero – Direzione Generale per le pensioni di guerra e dei Servizi Vari (Via Casilina 3 – Roma), che provvede in relazione a quanto dedotto e prodotto dal ricorrente e comunque con facoltà di ogni accertamento, ivi compresi nuovi rilievi sanitari che possono essere eseguiti dalla CMS. Per le pensioni di guerra, fino al 1970, i provvedimenti erano emessi a firma del Ministro del Tesoro ed erano impugnabili direttamente con ricorso alla Corte dei conti Sezione Speciale per le Pensioni di Guerra. Successivamente, i provvedimenti denominati “determinazioni”, sono stati emessi a firma del Direttore Generale. Avverso tali determinazioni è possibile proporre ricorso alle Sezioni giurisdizionali Regionali della Corte dei conti oppure ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

f. Il ricorso alla Corte dei conti

Ai sensi dell’art. 17 della legge 656/86, sostitutivo del comma I dell’art. 25 del d.p.r. 834/81 (che a sua volta sostituisce integralmente l’art. 116 del d.p.r. 915/78), avverso il decreto di decisione sul ricorso gerarchico al Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di pensioni di guerra, è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente (con salvezza, del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento stesso). I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra sono esenti da bollo e devono contenere, pena la loro inammissibilità, oltre all’indicazione del giudice, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni. E’ sempre preferibile unire al ricorso gerarchico o a quello giurisdizionale presso la Corte dei conti una nuova

documentazione difensiva, consistente anche in una consulenza medico-legale, al fine di consentire una valutazione obbiettiva al momento del riesame.

g. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 648/50
- ✓ Legge 318/67
- ✓ Legge 313/68
- ✓ D.P.R. 915/78
- ✓ D.P.R. 834/81
- ✓ Legge 656/86
- ✓ D.P.R. 377/99